



Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 sui fondi comuni monetari

A.G. 203

20 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	203
Titolo:	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari
Norma di riferimento:	articoli 9 e 10 della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) – reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-7: le disposizioni apportano modifiche alla normativa in materia di fondi comuni monetari. Viene disposto, fra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Banca d'Italia e la Consob siano le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza e indagine;- la Consob, in caso di violazione della normativa, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative, può disporre sanzioni accessorie che abbiano una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. <p>Si dispone che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, con riferimento ai poteri esercitabili dalla Consob e dalla Banca d'Italia, che gli stessi già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti interessati (emittenti e gestori); pertanto non vengono modificati gli attuali assetti di vigilanza.</p>

della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la Consob e la Banca d'Italia non sono incluse nel perimetro della p.a. ai fini del conto consolidato; si prende inoltre atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica secondo la quale non vengono modificati gli attuali assetti di vigilanza.

Non si formulano pertanto osservazioni anche in considerazione del fatto che l'atto in esame non conferisce nuovi compiti o funzioni ad altre amministrazioni e, in generale, disciplina attività poste in essere da soggetti privati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 7, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.